



***REGOLAMENTO DI GOVERNANCE  
DELLE SOCIETÀ  
DELL'AUTOMOBILE CLUB  
PORDENONE***

*Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n 7.2 del 18 Dicembre 2018*

## Indice

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Organi del Regolamento

Art. 3 - Costituzione e acquisto

Art. 4 - Tipi sociali

Art. 5 - Oggetto sociale

Art. 6 - Alienazione

Art. 7 - Esercizio dei diritti di Socio

Art. 8 - Nomina e decadenza dell'Organo amministrativo

Art. 9 - Organo Amministrativo

Art. 10 - Collegio sindacale e revisione contabile

Art. 11- Emolumenti Organo amministrativo e Collegio sindacale

Art. 12 - Adeguamento degli statuti societari

Art. 13 - Normativa applicabile

Art. 14 - Bilancio e informativa finanziaria

Art. 15 - Operazioni societarie rilevanti

Art. 16 - Controllo

Art. 17 – Disposizioni per le società in house

Art. 18 – Crisi d’impresa

Art. 19 - Razionalizzazione delle partecipazioni

Art. 20 - Entrata in vigore, implementazione e monitoraggio del regolamento di Governance

## ARTICOLO 1

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente Regolamento di Governance (di seguito “*Regolamento*”) definisce i principi generali di governo delle Società partecipate e controllate, direttamente o indirettamente, da Automobile Club Pordenone, incluse quelle cosiddette *in house providing*, quali strumenti attraverso cui il medesimo Automobile Club Pordenone intende perseguire le proprie finalità statutarie.
2. Il *Regolamento* è predisposto tenendo conto delle previsioni contenute nell’art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n. 108, il quale dispone che l’ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica - ai sensi dell’art.2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125 - si adeguano con propri regolamenti ai principi desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa;
3. Il *Regolamento* tende a garantire che le *Società* operino:
  - nel rispetto delle norme di tipo privatistico per quanto riguarda il funzionamento e dei principi generali in materia di società partecipate e/o controllate da Enti pubblici;
  - per perseguire le finalità statutarie dell’Automobile Club Pordenone e sviluppare le attività complementari o connesse all’ambito di attività del medesimo e degli Enti pubblici partecipanti in coerenza con gli indirizzi operativi e con la pianificazione emanati dall’Ente controllante;
  - nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali e annuali, monitorati dall’Automobile Club Pordenone;
  - nel rispetto dei requisiti di trasparenza, integrità e veridicità dei documenti finanziari e dati contabili.
4. Il *Regolamento*, le Direttive e le eventuali disposizioni attuative che saranno successivamente emanate si applicano a tutte le *Società* direttamente partecipate e controllate da Automobile Club Pordenone ad esclusione di quelle che emettono azioni o altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ed alle loro società controllate, alle quali le disposizioni del presente Regolamento si applicano solo se espressamente previsto.
5. Le Società direttamente controllate dall’Automobile Club Pordenone assicurano il costante aggiornamento della propria operatività alle previsioni del presente Regolamento, nonché alle

Direttive e alle eventuali disposizioni attuative che saranno successivamente emanate dall'Ente controllante.

6. Le Società direttamente controllate dall'Automobile Club Pordenone assicurano la diffusione e il rispetto del presente Regolamento e delle Direttive eventualmente emanate da parte delle rispettive società controllate.

## **ARTICOLO 2**

*(Organi del Regolamento)*

1. Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pordenone definisce le linee di indirizzo del sistema di *governance* delle Società; approva, su proposta del Presidente, il Regolamento e ogni sua successiva modifica o integrazione, nonché eventuali ulteriori direttive.
2. Il Presidente dell'Automobile Club Pordenone sovrintende al sistema complessivo di *governance* di cui al presente Regolamento, ne promuove l'implementazione e l'adeguamento, ne assicura la diffusione e il recepimento da parte delle Società, riferendone al Consiglio Direttivo.
3. L'Organo amministrativo delle società partecipate e/o controllate dall'AC Pordenone è responsabile dell'attuazione del presente Regolamento e delle eventuali direttive del Consiglio direttivo dell'Automobile Club Pordenone e riferisce al Presidente dell'Automobile Club Pordenone sullo stato della sua attuazione.

## **ARTICOLO 3**

*(Costituzione e acquisto)*

1. L'atto deliberativo per la costituzione o l'acquisto di una Società, anche indirettamente o attraverso aumento di capitale, è adottato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pordenone e deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'Automobile Club Pordenone e sviluppare le attività complementari o connesse all'ambito di attività del medesimo e degli Enti pubblici partecipanti. L'atto deliberativo deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dalla legge applicabile, ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Pordenone.
2. Nell'atto deliberativo sono evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano l'operazione, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

## **ARTICOLO 4**

*(Tipi sociali)*

1. L'Automobile Club Pordenone può partecipare esclusivamente a società, anche consorzi, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, eccezion fatta per i consorzi per la condivisione di strumentalità quali mezzi per l'educazione stradale, nautica, attrezzature per l'attività sportiva o altro.

## **ARTICOLO 5**

*(Oggetto sociale)*

1. Le *Società* hanno per oggetto sociale:
  - a) la produzione e/o la fornitura di beni e/o servizi di interesse economico generale,
  - b) l'autoproduzione di beni e/o servizi strumentali all'Automobile Club Pordenone e/o ad altri Enti pubblici
  - c) lo svolgimento di attività complementari o connesse all'ambito di attività dell'Automobile Club Pordenone e degli Enti pubblici partecipanti.
2. In ogni caso, l'oggetto sociale può prevedere esclusivamente l'esercizio di attività necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali di cui allo Statuto dell'ACI

## **ARTICOLO 6**

*(Alienazione)*

1. L'atto deliberativo di alienazione delle partecipazioni in *Società* è adottato con le modalità di cui al precedente art. 3.
2. L'alienazione è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, che dia analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione eventualmente previsto dalle applicabili disposizioni di legge e dagli Statuti delle *Società*.

## **ARTICOLO 7**

*(Esercizio dei diritti di socio)*

1. Il voto nelle assemblee delle *Società* direttamente partecipate dall'Automobile Club Pordenone è esercitato dal Presidente dell'Automobile Club Pordenone o da un suo delegato. Il Presidente informa il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pordenone sulle deliberazioni assunte.

## **ARTICOLO 8**

*(Nomina dell'Organo Amministrativo)*

1. Fatta salva la fatispecie in cui gli Statuti delle *Società* costituite sotto forma di *Società* per Azioni riservano all'Automobile Club Pordenone il potere di designazione dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile, l'organo amministrativo delle *Società* è nominato dall'Assemblea dei Soci delle medesime;
2. L'Assemblea dei Soci della *Società*, in caso di Organo amministrativo collegiale, nomina altresì il Presidente.

## **ARTICOLO 9**

*(Organo Amministrativo)*

1. Con direttiva dell'Automobile Club Pordenone può essere richiesto, ai fini del conferimento dell'incarico, il possesso di requisiti di adeguata professionalità ed esperienza in relazione allo specifico ufficio o di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge.
2. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconfieribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui alla specifica normativa applicabile.

## **ARTICOLO 10**

*(Collegio sindacale e revisione contabile)*

1. Nelle *Società* costituite nella forma di società per azioni, fatta salva la fatispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea e si compone, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, di cui alla Legge 120/2011, di tre membri effettivi e di due membri supplenti che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della Legge 444/94.
2. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'Assemblea dei soci della *Società*.

3. Con direttiva dell'Automobile Club Pordenone può essere richiesto, ai fini del conferimento dell'incarico di Sindaco, il possesso di requisiti di adeguata professionalità ed esperienza in relazione allo specifico ufficio o di ulteriori e specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in aggiunta a quelli di legge.
3. L'assunzione e/o il mantenimento della carica di sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconfondibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui alla specifica normativa applicabile.
4. Nelle *Società* costituite nella forma di *Società a Responsabilità limitata*, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative, nonché dell'attività svolta, lo Statuto può prevedere la nomina di un organo di controllo in forma collegiale o monocratica e/o di un revisore.

## **ARTICOLO 11**

*(Adeguamento degli statuti societari)*

1. Gli statuti delle *Società* dovranno essere conformi ai criteri di seguito indicati:
  1. rispetto delle norme di tipo privatistico per quanto riguarda il funzionamento e dei principi generali in materia di società partecipate e/o controllate da Enti pubblici;
  2. coerenza dell'oggetto sociale con le finalità statutarie di Automobile Club Pordenone;
  3. adozione di regole di composizione, funzionamento e remunerazione degli organi di amministrazione e di controllo coerenti con il presente Regolamento e le eventuali Direttive di Automobile Club Pordenone e dei principi generali in materia di società partecipate e/o controllate da Enti pubblici, in modo da assicurare separazione di compiti e funzioni, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione;
  4. divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

## **ARTICOLO 12**

*(Normativa applicabile)*

1. Le *Società* sono tenute all'adozione di atti e comportamenti conformi alla normativa generale sulle società commerciali, nonché ai principi di quella speciale sulle società pubbliche, a controllo pubblico e a partecipazione pubblica, con particolare riguardo alla normativa in tema di Prevenzione della corruzione.

2. Ferme restando le specifiche responsabilità ed autonomie gestionali, le Società relazionano al Presidente dell'Automobile Club Pordenone, con cadenza almeno semestrale, sul rispetto delle disposizioni di cui al presente *Regolamento*.
3. Le Società, previa valutazione di opportunità in considerazione delle dimensioni, delle caratteristiche organizzative, nonché dell'attività svolta, possono adottare strumenti di governo societario, tra i quali:
  - regolamenti interni che definiscono criteri e modalità per gli acquisti, il reclutamento del personale a tempo indeterminato o l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
  - una funzione di controllo interno strutturata secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità della Società, per trasmettere periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

## **ARTICOLO 13**

*(Bilanci e informativa finanziaria)*

1. Le Società redigono il bilancio di esercizio e ogni altro documento finanziario a rilevanza esterna nel rispetto delle norme e dei principi contabili ad esse applicabili.
2. I consuntivi di periodo predisposti dall'Organo Amministrativo delle Società sono inviati al Presidente di AC Pordenone, il quale ne informa il Consiglio Direttivo.
3. Qualora, in sede di esame dei consuntivi di periodo, emergano criticità, il Presidente comunica alla Società le osservazioni formulate dal Consiglio Direttivo, anche ai fini dell'adozione di eventuali interventi correttivi.

## **ARTICOLO 14**

*(Operazioni societarie rilevanti)*

1. Per operazioni societarie rilevanti s'intendono le operazioni di natura straordinaria e/o le operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario, e in particolare rientrano a titolo esemplificativo in tale definizione le seguenti tipologie di operazioni:
  1. investimenti tecnici eccedenti l'ordinaria amministrazione;
  2. investimenti e disinvestimenti finanziari;
  3. assunzioni di finanziamenti a medio e lungo termine;
  4. operazioni di copertura di rischi finanziari e operazioni in derivati;

5. iniziative tese a rappresentare all'esterno l'immagine delle *Società* o dell'Automobile Club Pordenone;
  6. ingresso in nuovi mercati, sviluppo di nuovi prodotti o servizi;
  7. accordi strategici e di joint venture;
  8. operazioni sul capitale sociale;
  9. patti parasociali;
  10. fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni;
  11. acquisizioni e cessioni di società, partecipazioni societarie, aziende e rami d'azienda;
  12. costituzioni di società, consorzi e associazioni temporanee di imprese;
  13. costituzione di patrimoni separati e accensione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
  14. emissione di strumenti finanziari;
  15. acquisizioni e dismissioni di beni immobili;
  16. operazioni aventi ad oggetto segni distintivi dell'azienda;
  17. rilascio di garanzie non d'uso.
2. Le operazioni indicate al comma 1 sono soggette al preventivo esame del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pordenone per le valutazioni di competenza rispetto alla coerenza delle operazioni stesse con le finalità statutarie e le linee strategiche dettate dall'Automobile Club Pordenone e sono successivamente approvate dall'Organo competente delle *Società*.-
  3. Le *Società* dovranno trasmettere al Presidente dell'Automobile Club Pordenone, in tempi congrui, quindi con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data fissata per la relativa deliberazione dell'Organo competente della *Società*, ogni informazione relativa a ciascuna operazione rilevante, ritenuta necessaria, o comunque richiesta, in modo da consentire al Consiglio Direttivo dell'Ente un esame tempestivo ed esauriente.

## **ARTICOLO 15**

### *(Controllo)*

1. Nel rispetto della normativa applicabile vigente e del presente Regolamento, l'Automobile Club Pordenone esercita sulle *Società* controlli “*ex ante*” sugli indirizzi e obiettivi, controlli “*contestuali*” per la verifica, nel corso dell'anno, dell'andamento della gestione e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi, nonché del rispetto delle procedure, e controlli “*ex post*” sul raggiungimento degli eventuali obiettivi assegnati, nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati.

## **ARTICOLO 16**

*(Disposizioni per le società in house)*

1. Le Società in house, destinatarie di affidamenti diretti da parte dell'Automobile Club Pordenone (effettuati a norma dell'Art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016), si adeguano, con le modalità di cui all'Art. 8 del presente Regolamento, alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. I predetti affidamenti diretti sono possibili a condizione che l'Automobile Club Pordenone adempia a quanto richiesto dal richiamato Art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, effettuando le opportune valutazioni sulla congruità economica dell'offerta con riguardo all'oggetto e al valore della prestazione (se gli affidamenti hanno ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza), nonché pubblicando e aggiornando tutti gli atti connessi agli affidamenti in parola ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
3. Il controllo analogo dell'Automobile Club Pordenone nei confronti di una eventuale Società in house si realizza quando si rilevano in capo all'AC Pordenone poteri di controllo, ingerenza e condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali, assicurando l'esercizio di un'influenza determinante dell'Automobile Club Pordenone (anche congiuntamente con altri soci pubblici) sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società in modo analogo al controllo esercitato sui propri servizi.
4. Nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, l'Automobile Club Pordenone esercita sulle Società, controlli "ex ante" sugli indirizzi e obiettivi, controlli "contestuali" per la verifica, nel corso dell'anno, dell'andamento della gestione e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi, nonché del rispetto delle procedure e controlli "ex post" sul raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati.
5. In caso di Società in house, il controllo ex-ante è esercitato dall'Automobile Club Pordenone in fase di pianificazione ed elaborazione del budget da parte delle Società in house, con le modalità e le procedure di cui al presente Regolamento.
6. In caso di Società in house il controllo contestuale è realizzato attraverso adeguate procedure e flussi informativi tra l'Automobile Club Pordenone e le Società in house volti ad assicurare, in corso di gestione e con le modalità definite dal presente Regolamento, la coerenza tra budget delle Società e report economici, finanziari e patrimoniali infrannuali, la coerenza tra piano

annuale delle attività e gli stati di avanzamento periodici nonché il mantenimento degli standard qualitativi e i livelli di servizi prefissati. Il controllo analogo contestuale è inoltre esercitato con le modalità di cui al presente Regolamento per le operazioni qualificate “rilevanti”, di cui al successivo Titolo VIII. Le Società in house, nel corso della gestione, devono inoltre trasmettere entro il 31 dicembre al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione dell’Automobile Club Pordenone un rapporto sullo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

7. In caso di Società in house, il controllo ex post è esercitato dall’Automobile Club Pordenone nelle seguenti modalità:
  - ✓ il progetto di bilancio di esercizio, unitamente alle relazioni accompagnatorie inclusa quella sul governo societario, è trasmesso, per il tramite del Direttore, al Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Pordenone almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea delle Società in house per le relative indicazioni sull’esercizio del diritto di voto da parte del rappresentante dell’Automobile Club Pordenone nell’Assemblea delle predette Società.

## **ARTICOLO 17**

*(Crisi d’impresa)*

1. Qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l’Organo amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
2. Gli interventi finanziari o di garanzia finalizzati a prevenire l’aggravamento della situazione di cui al precedente comma devono essere accompagnati da un piano di intervento dal quale risultati comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte.

## **ARTICOLO 18**

*(Razionalizzazione delle partecipazioni)*

1. L’Automobile Club Pordenone realizza le procedure di razionalizzazione delle proprie partecipazioni attraverso l’adozione di strumenti di monitoraggio continuo dell’andamento economico, della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché dell’assetto organizzativo e dimensionale delle proprie Società.
2. Ove necessario in esito alle risultanze del monitoraggio di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo predispone e approva con motivata deliberazione idonei piani di razionalizzazione finalizzati al contenimento della spesa, che tengano conto delle possibili aggregazioni di attività,

dei risultati economici conseguiti dalle *Società* in un arco temporale quinquennale, dell’adeguatezza dell’organico delle *Società* in rapporto alle attività esercitate, nonché dell’entità del valore medio della produzione di ciascuna *Società* nel triennio precedente in rapporto alle attività esercitate.

## **ARTICOLO 19**

*(Entrata in vigore, implementazione e monitoraggio del Regolamento di Governance)*

1. Il Regolamento entra in vigore ed ha efficacia il giorno dopo la sua approvazione e sostituisce le disposizioni eventualmente emanate in precedenza dall’Automobile Club Pordenone intese a regolamentare la medesima materia.
2. Il Regolamento è sottoposto a costante monitoraggio e potrà essere oggetto di successive modifiche e integrazioni al fine di garantirne la coerenza con l’evoluzione normativa e operativa o per disciplinare processi rilevanti, comuni o trasversali alle *Società*, e fattispecie non normate ma che assumono particolare significatività in relazione alla natura giuridica e alle finalità istituzionali dell’Automobile Club Pordenone, anche per quanto concerne le operazioni con parti correlate.